



NOTA INFORMATIVA 29/2020

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

È stato pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, il D.L. 76/2020, ribattezzato Decreto Semplificazioni, emanato in ragione della necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità, nonché di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle Amministrazioni e di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di *green economy*, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi contenuti nei 65 articoli nei quali si struttura il Decreto che è entrato in vigore il 17 luglio 2020.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	Incentivazione investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, viene derogato, nei casi in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, alle procedure ordinarie che le stazioni appaltanti devono seguire. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, D.Lgs. 50/2016, viene previsto che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie previste dall'articolo 35, D.Lgs. 50/2016, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture sotto soglia; b) procedura negoziata, senza bando previa consultazione: - di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunque sotto soglia e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; - di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; - di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino al rispetto del sotto soglia. L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi sub b) appalti per i quali, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie ex articolo 93, D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.
Articolo 2	Incentivazione investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, viene derogato, nei casi in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento

	equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, alle procedure ordinarie che le stazioni appaltanti devono seguire. Le stazioni appaltanti, per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, sopra soglia di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016, procedono mediante procedura aperta, ristretta in ogni caso con i termini ridotti. L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro 6 mesi dall'adozione dell'atto di avvio del procedimento. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
Articolo 3, commi 1.6	Verifiche antimafia Fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si attua la procedura di cui all'articolo 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di P.A., qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96, D.Lgs. 159/2011. Sempre fino al 31 luglio 2021, viene previsto che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze della banca dati nazionale unica, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni. Con un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 15 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
Articolo 3, comma 7	Protocolli di legalità Viene introdotto il nuovo articolo 83-bis, D.Lgs. 159/2011 con cui sono previsti i cd. Protocolli di legalità sottoscrivibili dal Ministero dell'interno. I protocolli possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. Viene stabilito, inoltre, che le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
Articolo 10, comma 1	Modifica al Testo unico dell'edilizia Vengono modificate le lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria) e d) (interventi di ristrutturazione edilizia) dell'articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001.
Articolo 10, comma 7	Sospensione mutui su immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa Viene modificato l'articolo 12, D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) prevedendo che possono accedere al beneficio del Fondo Gasparrini anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati dalle suddette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, L. 244/2007. In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa nella misura di: 1. 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, L. 244/2007, verificatisi dopo il 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20% dei soci; 2. 12 mesi, qualora gli eventi riguardano un numero di assegnatari compreso tra il 20 e il 40% dei soci;

	3. 18 mesi, qualora gli eventi riguardano più del 40% dei soci. A tal fine è previsto che l'istanza di sospensione sia presentata dalla cooperativa mutuataria alla banca, con un modulo da pubblicare, entro 30 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020, nel sito <i>internet</i> del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e ss., L. 244/2007. Con decreto Mef possono essere stabilite ulteriori modalità attuative.
Articolo 12, comma 1, lettera h)	Semplificazioni adempimenti Modificando l'articolo 18, L. 241/1990, viene previsto che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di P.A. o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le autocertificazioni ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 o l'acquisizione di dati e documenti sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2001.
Articolo 24	Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali Viene modificato l'articolo 6-bis, D.Lgs. 82/2005 prevedendo che nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi iscritti in ordini o collegi professionali, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle P.A. e istituiti con legge dello Stato.
Articolo 27	Firma elettronica Viene previsto che, ferma restando l'applicazione delle regole tecniche ex articolo 20, comma 3, D.Lgs. 82/2005, per il rilascio della firma elettronica avanzata, nel rispetto della disciplina europea, è possibile procedere alla verifica dell'identità dell'utente anche tramite uno dei seguenti processi: 1. processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4, Regolamento Delegato (UE) 2018/389, già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 231/2007; 2. processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, a 2 fattori, basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64, D.Lgs. 82/2005; 3. processi di identificazione elettronica e di autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno "significativo", nell'ambito di un regime di identificazione elettronica notificato, oggetto di notifica conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9, Regolamento (UE) 910/2014 di livello almeno "significativo".
Articolo 28	Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale Modificando l'articolo 16, comma 12, D.L. 179/2012, è previsto che le P.A. possono comunicare, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, D.L. 193/2009, gli indirizzi pec di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per la costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le P.A. possono inoltre comunicare ulteriori indirizzi di pec.

Articolo 37, comma 1	Obbligo di indicazione del domicilio digitale per imprese e professionisti Viene modificato l'articolo 16, comma 6, D.Lgs. 185/2008 prevedendo che le imprese devono procedere all'indicazione del domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter), D.Lgs. 82/2005. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, devono comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale se non vi hanno già provveduto. Il nuovo comma 6-ter stabilisce che il Conservatore dell'ufficio del Registro Imprese se rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189, cod. civ.. In caso di mancato adempimento o di cancellazione a mezzo del Conservatore, le sanzioni di cui all'articolo 2630, cod. civ. sono raddoppiate. Anche i professionisti sono tenuti a comunicare ai propri Ordini o Collegi il domicilio digitale. Il nuovo comma 7-bis stabilisce che in caso di inadempimento ha 30 giorni decorrenti dalla diffida da parte del rispettivo Ordine o Collegio ad adempiervi. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Articolo 37, comma 2	Obbligo di indicazione del domicilio digitale per ditte individuali Modificando il comma 2, articolo 5, D.L. 179/2012 viene stabilito che l'ufficio del Registro Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione ex articolo 2630, cod. civ. sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Entro il 1° ottobre 2020 viene data possibilità a tutte le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno vi abbiano già provveduto a procedere all'indicazione del proprio domicilio digitale, in caso contrario o in ipotesi di cancellazione dall'ufficio del Registro Imprese, sono sottoposte alla sanzione di cui all'articolo 2194, cod. civ., in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni da parte del Conservatore del Registro Imprese. Il Conservatore che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro Imprese. Contro il provvedimento è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189, cod. civ.. L'ufficio del Registro Imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavi delle sanzioni rimosse fino alla loro concorrenza. Infine, viene previsto che l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Articolo 40	Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro Imprese <u>Disciplina generale</u> Con determinazione del Conservatore sono disposti i provvedimenti conclusivi delle procedure d'ufficio ex D.P.R. 247/2004, articolo 2490, comma 6, cod. civ. (cancellazione di ufficio a causa di mancato deposito per 3 anni consecutivi del bilancio della società in liquidazione), nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese. In caso di cancellazione delle società di persone, il Conservatore verifica, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 247/2004. <u>Scioglimento società di capitali</u>

	Viene introdotta una nuova causa di scioglimento per le società di capitali consistente nell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: 1. iscrizione nel Registro Imprese del capitale sociale in lire; 2. omessa presentazione all'ufficio del Registro Imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle Srl e alle società consortili a responsabilità limitata. Al verificarsi delle summenzionate cause, il Conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro Imprese e comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro Imprese che hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge. A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, il Conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro Imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui 60 giorni, il Conservatore, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita Iva e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società. <u>Iter determinazioni</u> Le determinate del Conservatore sono comunicate agli interessati entro 8 giorni dall'adozione. Contro la determinazione l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del Registro Imprese. In caso di mancata opposizione, le determinazioni del Conservatore non opposte, le decisioni del giudice del Registro adottate ex articolo 2189, cod. civ. e le sentenze del Tribunale in caso di ricorso ex articolo 2192, cod. civ. sono iscritte nel Registro Imprese con comunicazione unica d'ufficio, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'Inps, all'Inail, e agli altri enti collegati. <u>Start up innovative e incubatori</u> Viene sostituito il comma 16, articolo 25, D.L. 179/2012 prevedendo che, con provvedimento del Conservatore, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, o mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, la <i>start-up</i> innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del Registro Imprese. Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, cod. civ., permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria. <u>Pmi innovative</u> Modificando l'articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015, viene stabilito che, con provvedimento del Conservatore, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti richiesti, o al mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, le pmi innovative sono cancellate dalla sezione speciale del Registro Imprese. Il provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, cod. civ., permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria. <u>Cooperative</u> Viene previsto, introducendo un nuovo comma all'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che, ai fini dello scioglimento e cancellazione Unioncamere trasmette all'Autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni. L'Autorità di vigilanza verifica l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri. Verificato ciò, tramite pec trasmette il decreto di cancellazione alla Conservatoria competente che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quelle indicate.
Articolo 43	Semplificazioni in materia di agricoltura

Al fine di assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, nell'ambito del Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale):

1. viene istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5, Regolamento delegato (UE) 640/2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle P.A.;
2. l'anagrafe delle aziende agricole è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9, D.P.R. 503/1999. Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;
3. la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola. Le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

Entro 60 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020 il Mipaaf dovrà adottare i provvedimenti attuativi.

Modificando l'articolo 1, D.L. 91/2014 viene stabilito che per le imprese agricole, alimentari e mangimistiche, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un termine non superiore a 90 giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. La diffida si applica anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni.

Vitivinicolo

Modificando l'articolo 12, comma 2, L. 238/2016 non è più necessario, per poter produrre mosto cotto, denominato anche «saba», «sapa» o con espressioni similari, anche ai fini della commercializzazione, procedere a una comunicazione al competente ufficio territoriale almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Modificando l'articolo 16, comma 2, L. 238/2016, la detenzione e il successivo confezionamento di bevande spiritose di cui agli Allegati II e III al Regolamento (CE) 110/2008, prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'Allegato I al D.Lgs. 151/2004, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti, altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti, nonché di aceti sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.

Per quanto concerne la riclassificazione, declassamento e taglio, modificando il comma 7, articolo 38, L. 238/2016, è stabilito che, fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della normativa UE, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Inoltre, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 7-bis, in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di imbottigliamento in una zona delimitata, al di fuori della suddetta pertinente zona geografica delimitata.

Agricoltura biologica

Modificando i commi 3 e 4, articolo 11, D.Lgs. 20/2018, viene derogato al regime sanzionatorio previsto in caso di mancato ritiro di merci non prodotte con il sistema biologico, nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in

	territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie. <u>Contenzioso previdenziale</u> Modificando il comma 6, articolo 38, D.L. 98/2011, viene previsto che, per le giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Inps, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali sono notificati a cura dell'Inps stessa ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, pec o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.
Articolo 48, comma 7	Disciplina Iva nautica da diporto Intervenendo sull'articolo 1, commi 725 e 726, L. 160/2019, viene posticipata al 1° novembre 2020 l'entrata in vigore delle nuove regole relative alla territorialità Iva dell'utilizzo delle imbarcazioni da diporto a breve e lungo termine.
Articolo 44	Misure a favore degli aumenti di capitale In deroga a quanto previsto dal codice civile in tema di aumenti di capitale, viene previsto che fino al 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, cod. civ. e dall'articolo 2369, commi 3 e 7, cod. civ., per le deliberazioni aventi a oggetto: a) aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ex articoli 2440 e 2441, cod. civ.; b) introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.; c) attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443, cod. civ.. Sino alla data del 30 aprile 2021, le Spa quotate possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., anche in assenza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà. <u>Modifiche al diritto di opzione</u> Viene modificato il diritto di opzione a mezzo della sostituzione integrale dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2441, cod. civ.: - riducendo a 14 i giorni a disposizione per l'esercizio del diritto di opzione, decorrenti dalla pubblicazione dell'offerta sul sito <i>internet</i> della società o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese; - viene previsto che in caso di azioni non optate sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte; infine - l'eventuale esclusione o limitazione prevista deve risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito <i>internet</i> della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
Articolo 63	Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque Il Mipaaf, entro 180 giorni decorrenti dal 17 luglio 2020, deve, al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane e interne, adottare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, composto da 2 sezioni. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa Mipaaf e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che

	consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo. È prevista l'emanazione di un decreto con cui approvare un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo. Ai fini suddetti sono stanziati rispettivamente 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
Articolo 65	Entrata in vigore Il decreto entra in vigore il 17 luglio 2020, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CONVERSIONE DECRETO RILANCIO

Il D.L. 34/2020, ribattezzato Decreto Rilancio, è stato convertito con modifiche in Legge con L. 77/2020, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo	Contenuto
Articolo 10, comma 2	Agevolazioni per le donazioni antispreco Viene modificata la lettera d-bis), articolo 16, L. 166/2016, come introdotta in sede di conversione del D.L. 18/2020, avvenuta a mezzo della L. 27/2020, in tema di agevolazione fiscale consistente nella non applicazione della presunzione di cessione di cui al D.P.R. 441/1997. A seguito della modifica introdotta, la presunzione non si applica alle cessioni gratuite dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici a uso civile e industriale, nonché dei televisori, <i>personal computer</i>, <i>tablet</i>, <i>e-reader</i> e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.
Articolo 17	Requisizione immobili e strutture Vengono integrati i poteri previsti dall'articolo 6, D.L. 18/2020 del Capo della protezione civile che adesso può disporre la requisizione in uso, proprietà o a diverso titolo di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati.
Articolo 17-bis	Proroga divieto sfratti Intervenendo sulla previsione di cui all'articolo 103, comma 6, D.L. 18/2020, viene prorogato al 31 dicembre 2020 il periodo di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo.
Articolo 24	Versamenti Irap Non sono dovuti: - il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; - la prima rata dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura di cui all'articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001 o all'articolo 58, D.L. 124/2019. Tale importo è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta. La previsione riguarda i soggetti, diversi da banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Articolo 25	Contributi a fondo perduto Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è stato introdotto un contributo a fondo perduto che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap. <u>Requisito soggettivo</u> Il contributo compete ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva a condizione che i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Il contributo spetta sempre ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir. Esclusi dal contributo sono: - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; - gli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir; - i soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir; - i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020; e - i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1993. <u>Requisito oggettivo</u> Ai fini della spettanza l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta, anche in assenza del suddetto calo, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. <u>Misura del contributo</u> L'ammontare del contributo a fondo perduto è modulato in funzione dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 e si determina applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019: a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Viene previsto un ammontare minimo a prescindere dall'applicazione delle percentuali di cui sopra pari a: - 1.000 euro per le persone fisiche e - 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. <u>Adempimenti</u> Per poter ottenere il contributo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti nonché l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione. Si ricorda che, con provvedimento direttoriale, protocollo n. 230439/2020 sono state individuate le modalità di effettuazione dell'istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
--------------------	---

	Inoltre, l'Agenzia delle entrate, con le circolari n. 15/E/2020 e n. 22/E/2020 ha offerto alcuni chiarimenti in merito e con la risoluzione n. 37/E/2020 ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto non spettante. <u>Erogazione del contributo</u> Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. <u>Controlli</u> Ai fini dei controlli successivi si rendono applicabili le regole di cui all'articolo 31, D.P.R. 600/1973. Se dalle verifiche il contributo non spetta, in tutto o anche in parte, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni ex articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 e gli interessi calcolati ex articolo 20, D.P.R. 602/1973. Inoltre, è previsto che in questi casi si applica la disciplina di cui all'articolo 316-ter, c.p..
Articolo 25-bis	Contributo per i settori ricreativo e dell'intrattenimento Viene introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020. Con decreto Mef di concerto con il Mise, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 19 luglio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019. L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfr, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 26	Rafforzamento patrimoniale pmi Vengono introdotte alcune incentivazioni per la capitalizzazione, tramite aumenti di capitale, di Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese. Sono escluse le società di cui all'articolo 162-bis, Tuir e quelle che esercitano attività assicurative. Le società devono rispettare i seguenti requisiti: a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento integralmente versato. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale spetta un credito d'imposta pari al 20% che non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 euro. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, viene previsto che l'eventuale distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore a condizione che sia in possesso di una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dei benefici. Ammessi all'agevolazione sono anche gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo SEE.

	L'investimento può essere effettuato anche a mezzo di quote o azioni di Oicr residenti in Italia nell'Unione Europea o in Stati SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese oggetto di aumento di capitale. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In caso di utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. <u>Credito di imposta per la società che procede all'aumento di capitale</u> Alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese che rispettano i seguenti requisiti: a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 euro; d) al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014; e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011; i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 74/2000; è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. In sede di conversione, a mezzo dell'introduzione del nuovo comma 2-bis, è previsto che possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. È fatto divieto, pena decadenza dall'agevolazione con obbligo di restituzione dell'importo, unitamente agli interessi legali, di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, inoltre non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000. Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. <u>Cumulo dei crediti di imposta</u>
--	---

	I benefici di cui sopra si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto. L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. <u>Fondo patrimonio pmi</u> Viene istituito un Fondo patrimonio pmi finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, cod. civ. e sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può, tuttavia, rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. La società emittente assume l'impegno di: a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; c) fornire al gestore un rendiconto periodico. In sede di conversione, a mezzo dell'introduzione del nuovo comma 2-bis, è previsto che possono accedere al Fondo Patrimonio pmi anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Con decreto Mef, di concerto con il Mise, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari. <u>Efficacia</u> L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 26-ter	Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese Le misure agevolative a favore delle micro e pmi previste dall'articolo 56, D.L. 18/2020 sono estese anche: - ai finanziamenti concessi dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito e assistiti dalla garanzia dello Stato, della durata massima di 2 anni, concedibili ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del maggio 2012, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; - ai finanziamenti garantiti dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013; - ai finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato, di cui all'articolo 11, commi 7 e 7-bis, D.L. 174/2012, per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuare entro il termine del 20 dicembre, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; - ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti dei soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012 e dei soggetti che hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012; - ai finanziamenti concessi dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito e assistiti dalla garanzia dello Stato da erogare ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli

	esercenti di attività agricole per il pagamento dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici del 2016 nonché per i tributi dovuti per gli anni 2017 e 2018. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.
Articolo 28	Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito Viene previsto un credito di imposta in ragione del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. <u>Ambito soggettivo</u> Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, nonché, indipendentemente dal volume di affari 2019, alle strutture alberghiere e agli agriturismo, alle agenzie di viaggio e turismo e ai <i>tour operator</i>. Inoltre, il credito è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. <u>Misura del credito</u> Il credito ammonta al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito è ridotto in misura pari al 30% dei relativi canoni. In sede di conversione è stato previsto che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Sempre in sede di conversione in legge, è stato disposto che il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. <u>Fruizione</u> Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Non si applicano le limitazioni previste: - all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e - all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020. <u>Cessione del credito</u> In alternativa all'utilizzo diretto del credito, è possibile optare per la sua cessione al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito è utilizzabile

	dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Inoltre, nel caso di locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Inoltre, il nuovo comma 5-bis, prevede che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. <u>Applicazione</u> L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E/2020 ha offerto i primi chiarimenti in merito alla fruizione del credito. Con provvedimento, protocollo n. 250739/2020 sono stati individuate le modalità per la cessione del credito e con la risoluzione n. 39/E/2020 sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, del credito d'imposta. <u>Efficacia</u> Il credito soggiace ai limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
Articolo 28-bis	Concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici Viene previsto che per i contratti che hanno a oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, Università e uffici e le P.A., in presenza di un calo del fatturato conseguito dal concessionario superiore al 33% (nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le Amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario).
Articolo 29	Rimborso canone locazione studenti universitari fuori sede Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione stanziava 20 milioni di euro (recuperati dai 160 milioni previsti per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) al rimborso, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal CdM il 31 gennaio 2020 – e, dunque, fino al 31 luglio 2020, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, con un Isee fino a 15.000 euro. Con decreto Miur, sentito il Mef, da adottare entro 90 giorni, saranno definite le modalità attuative. Il rimborso non è cumulabile con altre forme di sostegno al diritto allo studio.
Articolo 30	Riduzione oneri bollette elettriche L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".
Articolo 30-bis	Fondo compensazione pagamenti con carte di credito Viene istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, per compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito. È previsto che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivano protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.
Articolo 31	Rifinanziamento fondi Il Fondo di garanzia di Sace per le imprese di assicurazione del ramo credito è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo di garanzia Sace per le pmi è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. A Ismea per la gestione delle garanzie sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. In sede di conversione in legge la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, L. 160/2019 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo di garanzia per la prima casa è incrementato di 100 milioni di euro nell'anno 2020. Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva è incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 31-bis	Confidi Viene sostituito il comma 6, articolo 112, Tub stabilendo che, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i Confidi iscritti nell'Albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, Tub, e quindi viene eliminato il limite massimo stabilito dalla Banca d'Italia.
Articolo 33	Sottoscrizione e comunicazione dei contratti finanziari Viene previsto, per i contratti bancari conclusi nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal CdM in data 31 gennaio 2020, che l'efficacia si ha anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Articolo 33-bis	Assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali Viene previsto che su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55, R.D. 773/1931, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di 3 mesi senza oneri per l'assicurato.
Articolo 34	Buoni fruttiferi postali Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal CdM in data 31 gennaio 2020, potranno essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3, D.P.R. 144/2001, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Viene, inoltre, previsto che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro 2 mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.
Articolo 35	Garanzie Sace per le assicurazioni sui crediti commerciali Per preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino a essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, è prevista la garanzia di Sace in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata, in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro.
Articolo 38	Rafforzamento start up innovative Per sostenere le <i>start up</i> innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, per il 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle stesse di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i>, <i>business angels</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti «<i>de minimis</i>». Con decreto MISE, che era da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, dovevano essere individuate modalità e condizioni.

	In sede di conversione in legge è stata introdotta, a mezzo del comma 2-bis, la previsione per cui il decreto Mise dovrà destinare fino al 5% delle risorse al finanziamento di iniziative: a) di comunicazione sul sistema italiano delle <i>start up</i>; b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle <i>start up</i> anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; c) di informazione relative alle iniziative condotte in questo settore. Con lo stesso fine, il Fondo di sostegno al <i>venture capital</i>, è integrato con 200 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle <i>start up</i> innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012. In sede di conversione in legge è stato previsto che la misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna <i>start up</i> innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a 4 volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento. Anche in questo caso, con decreto Mise, che doveva essere adottato entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, devono essere individuate le modalità di attuazione. Ai fini delle attività di R&S di cui all'articolo 1, comma 200, lettera c), L. 160/2019, le <i>start up</i> innovative, di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012, nei casi di contratti di ricerca <i>extra-muros</i>, sono equiparate alle Università e agli istituti di ricerca. Infine, è previsto che il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese delle <i>start up</i> innovative è prorogato di 12 mesi. <u>Regime agevolato per investimenti in start up innovative</u> Con il nuovo articolo 29-bis, D.L. 179/2012, viene previsto che, in alternativa all'agevolazione dell'articolo 29, è possibile detrarre dall'Irpef lorda, il 50% di quanto investito nel capitale sociale di una o più <i>start up</i> innovative direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in <i>start up</i> innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, 300.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione si applica alle sole <i>start up</i> innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese al momento dell'investimento. In sede di conversione in legge è stato previsto che la detrazione spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29, D.L. 179/2012 e fino all'ammontare di 300.000 euro. Sulla parte di investimento che eccede il limite è fruibile esclusivamente la detrazione ex articolo 29, D.L. 179/2012 nei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013. La detrazione è concessa ai sensi degli aiuti <i>de minimis</i>. Analoga previsione viene introdotta nel nuovo comma 9-bis, articolo 4, D.L. 3/2015. Con decreto Mise, di concerto con il Mef, che doveva essere emanato entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, saranno individuate le modalità di attuazione. <u>Start up dell'intrattenimento digitale</u> Presso il Mise viene istituito, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro, un fondo per l'intrattenimento digitale denominato «<i>First Playable Fund</i>», con il fine di sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei <i>videogames</i>, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 a 200.000 euro per singolo prototipo. Si considerano come spese ammissibili: a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi; b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; c) attrezzature tecniche (<i>hardware</i>) acquistate per la realizzazione dei prototipi; d) licenze di <i>software</i> acquistate per la realizzazione dei prototipi.
--	---

	In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale. Sono ammessi ai contributi le imprese che: a) abbiano sede legale nello Spazio economico europeo; b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo; c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) siano in possesso di classificazione Ateco 58.2 o 62. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di <i>videogames</i> entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda. Con decreto Mise, che era da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca.
Articolo 38-bis	Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle <i>start up</i> che investono nel <i>design</i> e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti <i>made in Italy</i> di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020, sono stabilite le modalità di attuazione, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfr, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 38-ter	Società benefit Per sostenere il rafforzamento del sistema delle società <i>benefit</i> di cui all'articolo 1, commi 376 e ss., L. 208/2015, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società <i>benefit</i>, sostenuti dal 19 luglio al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle regole in tema di aiuti <i>de minimis</i>. A tal fine viene istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del Mise, per la concessione dell'agevolazione e per la promozione delle società <i>benefit</i> nel territorio nazionale di importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020.
Articolo 38-quater	Principi di redazione del bilancio In sede di conversione in legge sono state introdotte alcune previsioni in riferimento alla predisposizione del bilancio tese a salvaguardare la continuità aziendale. Viene previsto che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), cod. civ. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 1), cod. civ.; restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-

	bis, comma 1, n. 1), cod. civ. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 1), cod. civ. anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Entrambe le previsioni esplicano solo efficacia civilistica.
Articolo 40	Sostegno alle micro, pmi titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade Alle microimprese e alle pmi come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (la verifica è effettuata calcolando i ricavi con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, D.P.R. 600/1973) aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla data del 1° marzo 2020, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il contributo non è riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione. Il contributo è erogato dal Mise su domanda dell'impresa di gestione, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento Mise saranno individuati le modalità e il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
Articolo 41	Certificati bianchi Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), Decreto Mise 11 gennaio 2017, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis, Decreto Mise 11 gennaio 2017 decorre a partire dal 15 novembre 2020. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.
Articolo 43	Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali Viene istituito un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con dotazione per il 2020 di 100 milioni di euro, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, D.Lgs. 30/2005, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate con decreto Mise. Le imprese che intendono avvalersi del Fondo, notificano al Mise le informazioni relative a: a) azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali; b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto e ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
Articolo 43-bis	Contratto di rete con causale solidarietà Viene modificato l'articolo 3, D.L. 5/2009 con l'introduzione dei nuovi commi da 4-sexies a 4-octies prevedendo che, limitatamente al 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in

	seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle Autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili: - l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro; - l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa; - l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020, saranno definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità. Ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità il contratto di rete deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24, D.Lgs. 82/2005, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della L. 936/1986, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.
Articolo 46-bis	Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali Sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49, D.L. 34/2020. Le somme così aggiunte sono destinate alle imprese diverse dalle pmi e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
Articolo 48-bis	Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori Per il solo 2020, è riconosciuto, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro. È previsto che nei riguardi dei soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8, D.Lgs. 39/2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, D.Lgs. 39/2010. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, nel 2021. Con decreto Mise, di concerto con il Mef, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020.
Articolo 50	Proroga consegna beni per il super ammortamento

	Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di consegna per i beni materiali strumentali nuovi, originariamente scadente il 30 giugno 2020.
Articolo 51	Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria I termini di esecuzione dei programmi delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai del D.L. 347/2003, anche qualora già prorogati, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di 6 mesi.
Articolo 51-bis	Revisione legale cooperative e Srl Viene posticipato ai bilanci relativi al 2021 l'obbligo delle Srl e delle cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo.
Articolo 52-bis	Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati Le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle Amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni.
Articolo 53	Accesso agli aiuti di Stato Derogando a quanto stabilito all'articolo 46, comma 1, L. 234/2012, possono accedere agli aiuti anche i soggetti beneficiari di precedenti aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione Europea.
Articolo 54	Sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali Viene previsto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le CCIAA possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Sono previsti alcuni tetti di aiuto: - per il settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare l'importo di 120.000 euro; - per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'importo massimo ammonta a 100.000 euro. Inoltre, per questo settore è specificatamente stabilito che gli aiuti non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato, nonché che per le imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final. Se un'impresa è attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.
Articolo 55	Garanzie sui prestiti alle imprese Viene previsto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, consistenti in garanzie, da concedere entro il 31 dicembre 2020, in riferimento sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio. Tali garanzie sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Per ogni singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione La durata della garanzia è limitata a un massimo di 6 anni.

Articolo 56	Tassi di interesse agevolati per i prestiti Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere l'erogazione sia di prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio alle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e limitati a un massimo di 6 anni. 4. Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. Questa forma di aiuto non si applica a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le pmi.
Articolo 57	Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19 Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Articolo 59	Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
Articolo 60	Sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, atte a contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati a evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di Covid-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
Articolo 61	Disposizioni comuni sugli aiuti Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del CdM provvederà alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52, L. 234/2012, nonché nei registri aiuti di Stato Sian e SIPA.
Articolo 67-bis	Inserimento al lavoro dei care leavers Al fine di favorire l'occupabilità dei c.d. <i>care leavers</i> (soggetti che divengono maggiorenni mentre vivono fuori dalla famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria - ad

	esempio), tali soggetti vengono inclusi nella quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, L. 68/1999 (c.d. categorie protette: quota di riserva 1% per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti).
Articolo 68	Cigo e assegno ordinario Fis Oltre a rifinanziare gli ammortizzatori, viene profondamente modificato l'articolo 19, D.L. 18/2020, innanzitutto rimodulando la durata di Cigo e assegno ordinario Fis Covid-19. In particolare, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020 al 31 agosto, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario Fis con la causale "emergenza COVID-19", dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibile ai sensi dell'articolo 22-ter, D.L. 18/2020. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. Viene poi previsto, in favore dei beneficiari di assegno ordinario Covid-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, la fruizione dell'Anf. Il D.L. 34/2020 modifica ulteriormente la procedura sindacale per l'accesso a Cigo e assegno ordinario Fis Covid-19, reintroducendo la procedura semplificata eliminata nella conversione del D.L. 18/2020: i datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza degli obblighi ordinari sindacali (articolo 14, D.Lgs. 148/2015), fermi restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Vengono modificati anche i termini procedurali: la domanda, in ogni caso, a pena di decadenza, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di conversione in Legge, quindi, è stata recepita la novità contenuta nel D.L. 52/2020 in base alla quale il mancato rispetto dei termini di domanda comporta la decadenza del diritto alla prestazione e non una decorrenza vincolata. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020. In riferimento alla Cisoa, in sede di conversione in legge è stato ulteriormente modificato il comma 3-bis all'articolo 19, D.L. 18/2020, stabilendo che il trattamento per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, L. 457/1972. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. La domanda di Cisoa deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle

	domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020. Le integrazioni salariali Cisoa con causale Covid-19 sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, L. 457/1972. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22, D.L. 18/2020. Rimangono confermate le altre disposizioni del D.L. 18/2020, in deroga rispetto alle regole ordinarie sulla casse integrazioni. In particolare: - la domanda rimane non soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali); - i periodi concessi per l'emergenza Covid-19: a) non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (Fis), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015; b) sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario garantito dal Fis non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi concessi per Covid-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2. Si ricorda che, in sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020, è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), ovvero i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi. L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti e senza applicazione del tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.
Articolo 69	Dalla Cigs alla Cigo Il D.L. Rilancio interviene esclusivamente, oltre che sul rifinanziamento, sulla proroga della durata della misura, uniformandola a quella della Cigo Covid. Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, D.L. 18/2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter, D.L. 18/2020. Sono confermate le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, D.L. 18/2020. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.

	Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale). In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedurali. Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, monitorato dall'Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. In sede di conversione del D.L. 18/2020 è stato previsto che i datori di lavoro con unità produttive site negli 11 Comuni della c.d. zona rossa (D.P.C.M. 1° marzo 2020), che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi.
Articolo 70	Cassa in deroga Il D.L. 34/2020 procede, in riferimento alla Cigd, oltre che a rifinanziarla, a prolungarne la durata, modificando l'articolo 22, D.L. 18/2020, e a modificarne la procedura sindacale e amministrativa. Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter, D.L. 18/2020, e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater, D.L. 18/2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. Riguardo alla procedura sindacale, viene eliminata l'esclusione, aggiunta in sede di conversione in Legge del D.L. 18/2020, dall'obbligo di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Viene modificata anche la procedura amministrativa di accesso. Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari (modello SR41) per il pagamento dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, il termine era stato stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020, se posteriore. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in sede di prima applicazione, il termine era stato stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020 (17 luglio 2020), se tale ultimo termine è posteriore. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine era stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto, o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione

	dell'errore nella precedente istanza da parte dell'Amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020. Infine, esclusivamente per i datori di lavoro multilocalizzati, si prevede che il trattamento in deroga può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7, D.Lgs. 148/2015 (anticipo del datore di lavoro e rimborso/conguaglio Inps). Infine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga utilizzando le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige.
Articolo 71	Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale Con l'articolo 71, D.L. 34/2020, sono aggiunti 3 nuovi articoli al D.L. 18/2020: - articolo 22-ter - Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali Viene istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli 19-22, D.L. 18/2020; - articolo 22-quater - Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Inps I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il Decreto del Ministro del lavoro di concerto col Mef, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020, volto a stabilire le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22, viene anche stabilito il numero di Regioni o Province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero. La domanda di concessione del trattamento è trasmessa a pena di decadenza, alla sede Inps territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in sede di prima applicazione, il termine è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020, se tale ultimo termine è posteriore. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine era stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine era stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali

	importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020, se tale ultimo termine è posteriore. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. - articolo 22-quinquies - Modifiche al pagamento diretto del trattamento di Cigo e di assegno ordinario Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli 19-21, D.L. 18/2020, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3, D.L. 18/2020.
Articolo 72	Congedo genitori lavoratori Il periodo di congedo, continuativo o frazionato, concesso ai genitori lavoratori per i figli di età non superiore ai 12 anni, pari a 30 giorni, è fruibile dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte: - ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 34/2020; - l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con <i>handicap</i> in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto, con diritto all'indennità anzidetta, e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale; - ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; - ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto; - il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 30 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore; - il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; - ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Bonus baby-sitter Viene raddoppiato l'importo del c.d. <i>bonus baby-sitter</i>: in alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per

	la corresponsione di un <i>bonus</i> per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i>, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto <i>bonus</i> viene erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all'articolo 54-bis, L. 50/2017. Come ulteriore modifica, si prevede che il <i>bonus</i> possa essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, D.Lgs. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del <i>bonus</i> per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del <i>bonus</i> asilo nido.
Articolo 73	Aumento permessi per assistenza a persone diversamente abili Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti <i>ex lege</i> per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate anche nei mesi di maggio e giugno 2020.
Articolo 75	Divieto di cumulo tra indennità Mediante modifica dell'articolo 31, D.L. 18/2020, si prevede che le indennità di cui agli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Indennità lavoratori autonomi) dello stesso D.L. 18/2020 siano cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.
Articolo 76	Sospensione misure di condizionalità Viene estesa a 4 mesi, a far data dal 17 marzo 2020, la sospensione delle seguenti misure di condizionalità: - gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini; - le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015); - gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999); - le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015).
Articolo 80	Modifica al divieto di licenziamenti (collettivi e individuali gmo) Il D.L. 34/2020, innanzitutto, estende fino al 16 agosto 2020 (5 mesi) il divieto, decorrente dal 17 marzo 2020, di avviare le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla data del 16 agosto 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). Contestualmente, viene prevista la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966, per il recesso per gmo (imprese + 15 dipendenti). Come ulteriore novità, si prevede la possibilità, in ogni tempo, di revocare il licenziamento per gmo per il datore di lavoro, che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, abbia effettuato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, L. 300/1970, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di Cigs, di cui agli articoli 19-22, D.L. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. In sede di conversione in Legge del D.L. Rilancio, a tale articolo viene aggiunta una disposizione che prevede che, fino al 17 agosto 2020, in caso di trasferimento d'azienda, la procedura sindacale, nel caso non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a 45 giorni.
Articolo 80-bis	Interpretazione autentica dell'articolo 38, comma 3, D.Lgs. 81/2015

	L'articolo 38, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 81/2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.
Articolo 81	Modifiche all'articolo 103, D.L. 18/2020, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza Viene previsto, mediante modifica dell'articolo 103, comma 2, primo periodo, D.L. 18/2020, che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020. Inoltre, i termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11, D.Lgs. 322/1989, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Articolo 84	Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 Il D.L. 34/2020, all'articolo 84, in primo luogo si occupa di prorogare le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, D.L. 18/2020. In particolare, ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'articolo 27, D.L. 18/2020, professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente Decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'articolo 28, D.L. 18/2020 (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'articolo 29, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

	Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori del settore agricolo), la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. In secondo luogo, l'articolo 84 riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per poter beneficiare dell'indennità, tali lavoratori non devono, alla data di presentazione della domanda, essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18, D.Lgs. 81/2015; b) titolari di pensione. Inoltre si prevede, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione), un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa disponibile. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, se l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità sopra indicate, in luogo del versamento dell'indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020.
Articolo 85	Indennità per i lavoratori domestici Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44, D.L. 18/2020, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente Decreto, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'indennità non spetta, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 103, D.L. 18/2020. L'indennità non spetta, inoltre, ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai

	percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I, D.L. 4/2019, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps in unica soluzione, previa domanda.
Articolo 86	Divieto di cumulo tra indennità Le indennità di cui agli articoli 84 (<i>bonus</i> autonomi), 85 (<i>bonus</i> lavoratori domestici), 78 (Fondo ultima istanza) e 98 (lavoratori sportivi) non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44, D.L. 18/2020. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.
Articolo 90	Lavoro agile Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente Decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre si prevede, limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017, possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti: gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22, L. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail.
Articolo 92	Disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL Le prestazioni previste di NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente Decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Articolo 93	Proroga contratti a termine Il D.L. 34/2020, facendo seguito alla possibilità di utilizzo dei contratti a termine e di somministrazione durante periodi di sospensione o riduzione dell'attività, introdotta dall'articolo 19-bis, D.L. 18/2020, prevede, in deroga all'articolo 21, D.Lgs. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015. In sede di conversione in Legge è stata inserita una disposizione che prevede che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45, D.Lgs. 81/2015, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al

	periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Articolo 94	Promozione del lavoro agricolo In relazione all'emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASpI e DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020. Inoltre, il D.L. 34/2020 modifica l'articolo 18, comma 3-bis, L. 97/1994, stabilendo che, fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74, D.Lgs. 276/2003, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. L'articolo 74, D.Lgs. 276/2003, prevede che non integrino un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Articolo 103	Emersione di rapporti di lavoro L'articolo 103 introduce una procedura per la regolarizzazione e l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, rivolta ai datori di lavoro che intendano assumere con contratto di lavoro subordinato cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. Per le medesime finalità di cui sopra, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, con le modalità di cui all'articolo 103, comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di Legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai seguenti settori di attività: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o <i>handicap</i> che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. L'istanza per la regolarizzazione deve essere presentata dal 1° giugno al 15 agosto 2020, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Mef, il Ministro del lavoro e il Mipaaf.
Articolo 103-bis	Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri In sede di conversione in Legge del D.L. 34/2020, è stata autorizzata, solo per l'anno 2020, la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del Regolamento (CE) 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal Regolamento 988/2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, sottoscritto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla Legge 364/2000, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione

	Europea, confinanti o limitrofi ai confini nazionali, con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita Iva, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal D.Lgs. 22/2015, e dal D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020. I criteri per il riconoscimento del beneficio sopra indicato saranno definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto (19 luglio 2020).
Articolo 98	Disposizioni in materia di lavoratori sportivi Nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per i mesi di aprile e maggio 2020, viene riconosciuta dalla società Sport e Salute Spa un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal presente Decreto.
Articolo 105-ter	Contributo per l'educazione musicale Per il solo anno 2020, ai nuclei familiari con Isee non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di 16 anni già iscritti al 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una P.A.. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.
Articolo 119	Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici <u>Detrazione per interventi di efficientamento energetico</u> Viene elevata, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, al 110% fruibile in 5 rate annuali di pari importo. Tale detrazione si applica nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; - 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,

	ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt) , D.Lgs. 102/2014. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: - 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari; - 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del Regolamento di cui al D.M. 186/2017, nonché, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 o n. 2015/2043, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. La nuova percentuale di detrazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedenti. Nel caso in cui l'immobile sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, o gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all'articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante A.P.E. rilasciata nella forma asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001. <u>Detrazione per interventi antisismici</u> Si applica la detrazione in misura pari al 110% anche per gli interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 effettuati sempre nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90%. L'incremento di detrazione non si applica per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente CdM n. 3274/2003. La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici. <u>Detrazione per impianti fotovoltaici</u>
--	---

	La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, Tuir per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ex articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), Regolamento di cui al D.P.R. 412/1993, è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione compete a condizione che l'installazione sia eseguita congiuntamente a un intervento di efficientamento energetico o antisismico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), D.P.R. 380/2001, il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, D.Lgs. 387/2003, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis, D.L. 162/2019, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014. <u>Detrazione ricariche veicoli elettrici</u> La detrazione di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è elevata al 110% ed è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a un intervento di efficientamento energetico. <u>Soggetti che possono eseguire gli interventi</u> Le agevolazioni competono per gli interventi eseguiti a cura di: - condomini; - persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, su numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio; c) Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i> per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. È previsto che la detrazione, in questo caso, si applica anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022; d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - d-bis) Onlus di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, L. 266/1991 e Aps iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ex articolo 7, L. 383/2000; e) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Per espressa previsione di legge sono esclusi dalla agevolazione gli interventi effettuati sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. <u>Cessione del credito</u> Vene prevista la possibilità di procedere, alternativamente, a: - cessione del credito di imposta; - sconto dell'importo corrispondente alla detrazione in fattura. A tal fine, il contribuente deve richiedere il visto di conformità, che costituisce spesa detraibile, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
--	--

	Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997 da: - soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, e - responsabili dei Caf. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica ai sensi di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 luglio 2020. <u>Detrazione energetica</u> Vengono apportate alcune modifiche a sistema all'articolo 14, D.L. 63/2013, con il fine di semplificare e coordinare le norme vigenti in materia di interventi di efficienza energetica. In particolare, vengono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 e simultaneamente introdotto un nuovo comma 2.1 con cui è stabilita la riduzione della detrazione del 65% al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013. Inoltre, la detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. <u>Comunità energetiche rinnovabili</u> Viene previsto che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. Ne deriva che la detrazione del 36% ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro. L'aliquota del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione pari al 36% nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto.
Articolo 120	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro Agli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Tra i costi ammessi vi sono anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione applicando i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. Con uno o più decreti Mise, di concerto con il Mef, può essere esteso il perimetro soggettivo di applicazione.
Articolo 121	Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile Viene prevista la possibilità di optare, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

	a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione può essere esercitata in relazione a ogni SAL. Per gli interventi che fruiscono della detrazione del 110% i SAL non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. L'opzione riguarda le spese sostenute per i seguenti interventi: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in ragione delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate provvederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti; qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti degli originari beneficiari, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020 sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Articolo 122	Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 Viene previsto che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione, anche parziale, dei crediti di imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, istituti di credito e altri intermediari finanziari, in riferimento a: - credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020; - credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020; - credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120, D.L. 34/2020; - credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, D.L. 34/2020. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

	La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
Articolo 123	Soppressione clausola salvaguardia Iva e accise Vengono soppresse definitivamente le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.
Articolo 124	Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione Covid-19 A decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'introduzione alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-quater, la cessione di ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; <i>monitor</i> multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; <i>dispenser</i> a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, sconta l'aliquota Iva del 5%. Limitatamente alle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, le stesse sono esenti, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.
Articolo 125	Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per: - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, <i>termoscanner</i>, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

	Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Vengono abrogati i crediti precedentemente introdotti con l'articolo 64, D.L. 18/2020 e l'articolo 30, D.L. 23/2020.
Articolo 126	Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6, D.L. 23/2020, sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020, con versamento in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Slitta sempre al 16 settembre 2020, il versamento delle ritenute d'acconto il cui versamento è stato sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020. Anche in questo caso il versamento può avvenire o in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Vengono sempre prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa degli adempimenti e della riscossione sospesi ex articolo 5, D.L. 9/2020, con contestuale versamento in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre 2020.
Articolo 127	Proroga ripresa della riscossione Viene modificato il comma 4, articolo 61, D.L. 18/2020 prevedendo che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.M. 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Slitta al 30 giugno 2020, il pagamento da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurazione obbligatoria. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 128	Salvaguardia del credito 80 euro e del contributo integrativo di 100 euro Per il 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, Tuir e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1, D.L. 3/2020, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, Tuir con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), è inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, D.L. 18/2020. Viene, inoltre, previsto che il credito ex articolo 13, comma 1-bis, Tuir non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22, D.L. 18/2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorre dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Articolo 129	Rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2, D.Lgs. 504/1995 (Tua), relative al periodo da maggio 2020 a settembre 2020, sono versate nella misura del 90%. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica. In alternativa, il conguaglio è effettuato in 10 rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Eventuali somme risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Articolo 129-bis	Imposte dirette e accise nel Comune di Campione d'Italia <u>Imposte dirette</u> La riduzione del 50% per i redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti nel Comune di Campione d'Italia, introdotta con il comma 573, L. 160/2019 non soggiace più al requisito della residenza nel Comune al 20 ottobre 2019, inoltre, viene elevato da 5 a 10 il numero dei periodi di imposta per cui vige la detassazione. Identiche modifiche sono apportate alla detassazione, sempre in misura pari al 50% prevista dal successivo comma 574 per i redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, delle società di persone e dalle società Ires. Modificando il comma 575, la detassazione dell'Irap estesa a 10 anni e non più a 5. Introducendo il nuovo comma 576-bis, viene previsto che, per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, le agevolazioni di cui sopra si applicano nel limite di 800.000 euro per ogni impresa, ridotto a: - 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e - 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. <u>Incentivi per gli investimenti</u> Viene integralmente sostituito il comma 577, L. 160/2019, prevedendo che alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del Comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), Regolamento (UE) 651/2014, spetta un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14, Regolamento (UE) 651/2014. In particolare, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di: - 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25% del costo ammissibile; - 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35% del costo ammissibile; - 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45% del costo ammissibile. Il nuovo comma 577-bis, deroga prevedendo che per il solo 2020, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa, ridotto a: - 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e - 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L'efficacia del credito è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Unione Europea. <u>Determinazione reddito di impresa</u> Per effetto delle modifiche apportate al comma 632, L. 147/2013, la determinazione della percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d'Italia di cui articolo 188-bis, comma 2, Tuir, è rimessa al provvedimento dell'Agenzia delle entrate che determina già quella prevista per i redditi delle persone fisiche: anche per i redditi di impresa la riduzione non può essere inferiore al 30%. <u>Accise</u> Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d'Italia, ai sensi del D.Lgs. 504/1995, sconta un'aliquota agevolata di 201,50 euro per 1.000 litri (in luogo della vigente aliquota di 403,2 euro per 1.000 litri). Per i suddetti consumi non trovano applicazione le riduzioni del costo del gasolio previste dalla legge nei territori ricadenti in zone montane. L'energia elettrica consumata nel Comune di Campione d'Italia, ai sensi del D.Lgs. 504/1995, sconta le seguenti aliquote agevolate: - 0,001 euro per ogni kWh di energia impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni; - 0,0005 euro per ogni kWh di energia impiegata nei locali diversi dalle abitazioni.
Articolo 130	Differimento adempimenti in materia di accisa Slittano al 1° gennaio 2021 l'abbassamento dei limiti capacitivi, previsti per talune tipologie di depositi di prodotti energetici ad accisa assolta (capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori), superati i quali risulta necessario il rilascio della licenza di esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine, viene inoltre

	previsto che a tali piccoli depositi, sia rilasciato solo un codice identificativo in luogo della licenza di esercizio. Slitta al 1° ottobre 2020 il sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l'emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell'ADM, previsto dall'articolo 7, D.L. 124/2019. Infine, slittano al 31 dicembre 2020, i termini attuativi delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 12, D.L. 124/2019 e quindi sono rimandati, tra l'altro, i termini per: - installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc; e - obbligo di presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa.
Articolo 131	Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa I pagamenti dell'accisa relativa ai prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 25 maggio 2020; se effettuati entro tale data non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.
Articolo 132	Pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici I pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 possono essere effettuati, alle scadenze ordinarie in misura pari all'80% a titolo di acconto: - entro il 25 maggio 2020 per i prodotti energetici immessi in consumo ad aprile 2020; - alle scadenze previste dall'articolo 3, comma 4, Tua per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020. Il versamento del saldo è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
Articolo 134	Differimento efficacia imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate Slitta al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e della c.d. <i>sugar tax</i>.
Articolo 135	Ivafe per soggetti diversi dalle persone fisiche Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'Ivafe rispetto l'imposta di bollo, viene modificato l'articolo 19, D.L. 201/2011 stabilendo: - in 100 euro su base annua la misura in cui applica l'Ivafe sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche; - in 14.000 euro la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Articolo 135	Giustizia tributaria e contributo unificato Per effetto del nuovo comma 1-bis, articolo 62, D.L. 18/2020, sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'articolo 16, D.P.R. 115/2002, nonché del termine previsto dall'articolo 248, D.P.R. 115/2002 in materia di invito al pagamento del contributo unificato. <u>Udienze a distanza</u> Viene integralmente sostituito il comma 4, articolo 16, D.L. 119/2019, prevedendo l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di cui all'articolo 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Con decreto Mef, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell'AGID, sono individuate le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni Tributarie presso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza.

	Inoltre, è previsto che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, possono disporre l'udienza a distanza e quindi autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto. <u>Contributo unificato tributario</u> In deroga alle regole ordinarie, per il solo anno 2020, il contributo unificato tributario sarà ripartito esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell'anno 2020.
Articolo 136	Modifiche ai PIR Viene modificata la disciplina dei c.d. PIR prevista all'articolo 13-bis, D.L. 124/2019. Con il nuovo comma 2-bis si prevede che per i PIR a lungo termine che, per almeno i 2/3 dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73, Tuir, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di concentrazione di cui all'articolo 1, comma 103, L. 232/2016, è elevato al 20%. Con il successivo comma 2-ter, si stabilisce che in caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, L. 232/2016, i vincoli di investimento: a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'Oicr; b) cessano di essere applicati quando l'Oicr inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori; c) sono temporaneamente sospesi quando l'Oicr raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi. Viene, inoltre, previsto che per i PIR a lungo termine gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Infine, si stabilisce che ogni persona fisica può essere titolare di un PIR ordinario e un nuovo PIR.
Articolo 136-bis	Rivalutazione beni cooperative agricole Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, cod. civ., possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, alle condizioni di cui al comma 697, articolo 1, L. 160/2019, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, Tuir, senza assolvere alle imposte sostitutive previste, nel limite del 70% del loro ammontare. Le perdite utilizzate non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84, Tuir. L'agevolazione soggiace ad autorizzazione da parte dell'Unione Europea.
Articolo 137	Proroga rideterminazione valori terreni e partecipazioni sociali Viene prorogata la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenuti non in regime di impresa a quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono allineate tutte alla misura dell'11%.
Articolo 138	Approvazione tariffe e aliquote Tari e Imu A mezzo dell'abrogazione dell'articolo 107, comma 4, D.L. 18/2020, articolo 1, comma 779, L. 160/2019 e comma 683-bis, L. 147/2013, vengono uniformati i termini per l'approvazione degli

	atti deliberativi in materia di Tari e Imu al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.
Articolo 140	Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva. Parimenti al 1° gennaio 2021 slitta il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
Articolo 141	Differimento lotteria dei corrispettivi Viene prorogato il debutto della lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2021.
Articolo 142	Precompilate Iva Viene previsto che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021.
Articolo 143	Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche Viene prorogata al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-novies, D.L. 34/2019 che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.
Articolo 144	Proroga versamenti da controlli automatizzati Viene prorogato al 16 settembre 2020 il versamento dei pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, 54-bis, D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.
Articolo 145	Sospensione compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo Per il solo anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973.
Articolo 146	Indennità requisizione strutture alberghiere Ai fini del calcolo del valore utile per determinare l'acconto relativo alle indennità spettanti per la requisizione di strutture alberghiere, si utilizzano i moltiplicatori in uso per l'imposta di registro.
Articolo 147	Incremento limite annuo compensazione Per il solo 2020, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 è elevato a 1 milione di euro in ragione dei precedenti 700.000 euro.
Articolo 148	Modifiche agli Isa Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 viene previsto un intervento con cui introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di Isa al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Isa. I termini per l'approvazione degli Isa e per la loro eventuale integrazione, slittano al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. Viene, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e la G. di F. tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli Isa per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Articolo 149	Proroga versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta Slittano al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme relative ai seguenti atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 218/1997; b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992; c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992; d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 70/1988, dell'articolo 52, D.P.R. 131/1986 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990; e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. 131/1986; f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, L. 311/2004; g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni. Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie relativo agli atti di cui sopra nonché a quelli definibili ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997 i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili di cui sopra. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.
Articolo 150	Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto Viene integrato l'articolo 10, Tuir prevedendo che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis), comma 1, articolo 10, Tuir, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. Al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo" secondo le modalità di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie. Le novità si applicano, per espressa previsione normativa, alle somme restituite dal 1° gennaio 2020; inoltre, sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020.
Articolo 151	Differimenti della sospensione di alcune licenze/autorizzazioni Vengono ulteriormente prorogati i termini di cui all'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 al 31 gennaio 2021. Si ricorda come, tra i termini sospesi rientrano anche quelli relativi alla notifica e all'esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività a carico dei soggetti ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, comma 1, lettera d), D.P.R. 633/1972. Viene, tuttavia, previsto che il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle 4 distinte violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, D.Lgs. 471/1997.
Articolo 152	Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate,

	aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997.
Articolo 153	Sospensione ex articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 Durante la sospensione prevista dall'articolo 68, commi 1 e 2-bis, D.L. 18/2020, sono sospese anche le disposizioni di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973. Conseguentemente, il debitore può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. La previsione si applica anche alle verifiche già effettuate al 19 luglio 2020, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto.
Articolo 154	Proroga sospensione attività agente della riscossione Viene prorogata al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. Limitatamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 (prima erano 5) rate. Slitta al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per procedere al versamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni prevista dall'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018. Da ultimo, non è più preclusa la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Articolo 156	5 per mille Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8, D.P.R. 322/1998. Conseguentemente l'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le Amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'interno, Presidenza del CdM, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre.
Articolo 157	Termini di notifica degli atti In deroga a quanto previsto all'articolo 3, L. 212/2000, per evitare ingorghi nelle notifiche, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono, senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020, tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Medesima previsione per gli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973;

	b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972; c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010; d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011; e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche; f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari che saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Per tutti questi atti notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 602/1973 sono prorogati di un anno relativamente: a) dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972; b) dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20, Tuir; c) dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. In sede di conversione in legge è stato previsto che le suddette previsioni non si applicano alle entrate degli enti territoriali. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione.
Articolo 158	Cumulabilità termini processuali La sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020 è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Ne deriva che, in ipotesi di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione <i>“per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”</i>, ex articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997, sia la sospensione prevista dall'articolo 83, D.L. 18/2020.
Articolo 159	Ampliamenti soggetti che presentano il modello 730 Per il solo periodo d'imposta 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 34, comma 4, D.Lgs. 241/1997, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis, D.L. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Articolo 160	Fabbricati rurali ubicati nei Comuni dei sisma 2016 e 2017 Derogando a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, L. 212/200, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, è prorogato al 31 dicembre 2021.
Articolo 161	Pagamento diritti doganali Viene concessa una proroga, senza applicazione di sanzioni e interessi, di 60 giorni per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79, D.P.R. 43/1973. Tale deroga si applica, nel caso in cui il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera n), D.L. 18/2020 nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, D.L. 23/2020. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono individuate le modalità di applicazione.
Articolo 162	Rateizzazione debiti accise Viene modificata la possibilità di procedere alla rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici. In particolare, la richiesta di rateizzazione in

	ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l'operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 163	Proroga nel settore tabacchi Viene prorogato al 31 ottobre 2021 il termine entro il quale, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-<i>quater</i> e 62-<i>quinquies</i>, D.Lgs. 504/1995, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, versano gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.
Articolo 176	Tax credit vacanze Viene introdotto, per il solo periodo d'imposta 2020, il cd. <i>tax credit</i> vacanze, concesso ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da: - imprese turistico ricettive; - agriturismo; e - <i>bed & breakfast</i> in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Il credito, che può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di - 500 euro per ogni nucleo familiare; - 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e - 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è riconosciuto a condizione che: a) le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo <i>bed & breakfast</i>; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ex articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in cui è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e <i>tour operator</i>. Il credito è fruibile nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e non si applicano limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, protocollo n. 237174/2020 sono state definite le modalità applicative; inoltre, con la circolare n. 18/E/2020 ha offerto i necessari chiarimenti.
Articolo 177	Esenzioni dall'imposta municipale propria-Imu per il settore turistico Non è dovuta la prima rata relativa Imu per l'anno 2020 relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed & breakfast</i>, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; e - b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Articolo 180	Imposta di soggiorno

	Viene integrato l'articolo 4, D.Lgs. 23/2011 prevedendo, con il nuovo comma 1-ter, che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
Articolo 181	Sostegno alle imprese del pubblico esercizio Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone di cui all'articolo 63, D.Lgs. 446/1997. In sede di conversione in legge è stato previsto che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45, D.Lgs. 507/1993, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63, D.Lgs. 446/1997. I Comuni provvederanno al rimborso delle somme versate. Per ristorare i comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Nel periodo, 1° maggio – 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di 12 anni, secondo linee guida adottate dal Mise e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
Articolo 182, commi 1-bis e 1-ter	Viaggi ferroviari e musei gratuiti per studenti universitari Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di <i>master</i> universitario e di dottorato di ricerca presso le Università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di 1 mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020, sono individuate le disposizioni attuative.
Articolo 182, comma 2-bis	Definizione dei codici Ateco per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, l'Istat, entro 60 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020, procede a una classificazione volta all'attribuzione di un codice Ateco specifico nell'ambito di ciascuna delle attività di commercio, ristorazione e strutture ricettive, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale.
Articolo 186	Credito di imposta pubblicità Viene nuovamente modificato l'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, con cui viene regolato il cd. <i>bonus</i> pubblicità, prevedendo che, per il solo 2020, il credito è concesso in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Il beneficio è concesso nel limite di: - 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>, e

	- 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali analogiche o digitali. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme di cui al regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, ferma restando la validità delle comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020.
Articolo 187	Iva giornali Per il solo 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
Articolo 188	Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186, L. 350/2003 e al D.P.C.M. 318/2004. Il credito non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.L. 70/2017. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010.
Articolo 189	Bonus una tantum edicole Viene previsto, per le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo <i>una tantum</i> fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. In caso di insufficienza delle risorse si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale. Il contributo non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del CdM, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
Articolo 190	Credito di imposta servizi digitali Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109, Tuir e devono risultare effettuate da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, D.Lgs. 241/1997 ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis, cod. civ.. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse mentre è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.
Articolo 222, commi 1 e 2	Esonero dai versamenti contributivi per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura In sede di conversione in legge è stato introdotto, in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, l'esonero straordinario dal

	versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mipaaf e il Mef, da adottare entro 20 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020, sono definiti i criteri e le modalità attuative. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 222, comma 4	Rifinanziata la cambiale agraria Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita a Ismea la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Articolo 222, comma 6	Contributi per l'innovazione tecnologica in agricoltura Viene riscritto il comma 520, articolo 1, L. 160/2019, prevedendo, al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, la concessione alle imprese agricole e agro-alimentari di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie <i>blockchain</i>, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti <i>de minimis</i>. Con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 19 luglio 2020, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi.
Articolo 222, commi 7 e 8	Interventi a supporto della pesca Nello stato di previsione del Mipaaf, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto Mipaaf, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 717/2014 nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 250/1958, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
Articolo 223	Fondo per la viticoltura Nello stato di previsione del Mipaaf, viene stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini Doc e a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. A tal fine, la riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate. Con decreto Mipaaf, adottato di concerto con il Mef, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.
Articolo 224, comma 1	Anticipi Pac Viene nuovamente modificato l'articolo 10-ter, comma 4-bis, D.L. 27/2019 stabilendo che l'anticipazione, in alternativa all'ordinario procedimento, è concessa con riferimento al valore.
Articolo 224, comma 2, lettera b)	Culture idroponiche In ragione del maggiore sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l'Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

Articolo 224, comma 2, lettera c)	Rinegoziazione finanziamenti in essere Modificando il comma 4-sexies, articolo 78, D.L. 18/2020 è previsto, con il fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135, cod. civ., in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, comprese le spese istruttorie.
Articolo 224, comma 3	Resa massima di uva a ettaro Modificando l'articolo 8, comma 10, L. 238/2016, viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 o se successiva dalla data di entrata in vigore, e comunque non prima dell'emanazione del decreto previsto dal successivo comma 10-bis (entro 120 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020), la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini Dop e Igp sia pari o inferiore a 30 tonnellate.
Articolo 224, comma 4	Prelazione agraria Il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto in caso di esercizio della prelazione agraria passa da 3 a 6 mesi.
Articolo 224-ter	Sostenibilità filiera vitivinicola Con il fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, consistente nell'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale. In sede di prima applicazione, il disciplinare si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla L. 4/2011. Con decreto Mipaaf, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari.
Articolo 229	Bonus mobilità Viene modificato l'articolo 2, D.L. 111/2019 prevedendo che ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis, D.L. 162/2019.
Articolo 244	Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta di cui al comma 200 dell'articolo 1, L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata: - dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; - dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; e - dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Articoli 245 e 245-bis	Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” di cui all’articolo 1, D.L. 91/2017 i fruitori dell’incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante in misura pari a: - 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; - 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa. Per accedere al contributo i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono: a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa; b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, D.M. 174/2017; c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), D.M. 174/2017. Il contributo è erogato in un’unica soluzione. In sede di conversione è stato previsto un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50% della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto.
------------------------	---

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini